



# Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 01/03/2018

**OGGETTO :**        **APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2018 E  
CONTESTUALE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO  
CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 29 APRILE 2014 E SS.MM.II.  
(SOSTITUZIONE TAB. B).**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	Golini Stefano	X	
2	Lanzoni Fosca	X	
3	Cavina Marco	X	
4	Tassinari Nicola		X
5	Dall'aglio Carlo		X
6	Avoni Federico	X	
7	Rambaldi Deborah	X	
8	Sgubbi Valentina	X	
9	Frabboni Nicoletta	X	
10	Grandi Simone		X
11	Gasparri Maurizio	X	
12	Tedaldi Antonio	X	
13	Folli Cinzia	X	

Totale presenti: 10    Totale assenti: 3

Assiste alla seduta Il Vice Segretario Dott. Chiara Simoni.

Il Presidente Del Consiglio Avoni Federico assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n.76 in data 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/20120 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 - (D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 639 (modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208) ai sensi del quale *"...È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore...."* ;

Richiamata la nota ANCI del 7/12/2016 che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 e dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 conferma che l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno di competenza deve avvenire entro il termine fissato dalla normativa per l'approvazione del bilancio di previsione che risulta differito al 31/03/2018 per l'esercizio 2018 (D.M. 9/2/2018);

Visto che l'art. 1 c. 37 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di stabilità 2018) consente per il 2018 aumenti tributari esclusivamente per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Richiamati, in particolare i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione CC. n. 19 del 29.4.2014, modif. con C.C. n.58 del 27/11/2014, C.C. n. 23 del 30/4/2015 e C.C. n. 10 del 15.3.2017;

Richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i ai seguenti commi:

al comma 651, ai sensi del quale *"... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ..."* ;

al comma 653 ai sensi del quale *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*, (comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208);

al comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ..."* ;

al comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."* ;

al comma 658 ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."* ;

Visto il DPR n. 158/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) 2018 approvato con delibera Consiglio d'Ambito di ATERSIRn. 10 del 19 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011;

Considerato che il PEF approvato da Ater sir deve essere integrato, nei termini sotto riportati, con specifiche poste rettificative a € 873.042 (c.d. totale montante) al fine di determinare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 tali da coprire integralmente, con l'entrata TARI, i costi sostenuti di € 806.066,00 e precisamente:

voci di calcolo	importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	755.927	da pef
quota terremoto (fuori campo IVA)	1.972	da pef
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	8.474	da pef
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	45.390	Attività amm.va ordinaria Hera + attività recupero Municipia + amm.ne gestione diretta
Quota servizi comunali a gestione diretta	0	nessuno
Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo)	- 5.697	da pef
<b>TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)</b>	<b>€ 806.066</b>	Totale costi sostenuti
importo insoluti	<b>€ 62.243,08</b>	Applicazione FCDE all'85%
Scontistica	54.388	Dato Hera
recupero tares/tari nel 2018 derivante omessa / infedele dichiarazione (previsione a bilancio 2018)	- 66.000	Previsione bilancio
Contributo MIUR	- 1.655	MIUR nov. 2017
Rimborsi conguagli esercizi pregressi	18.000	Previsione bilancio
<b>TOTALE poste rettificative al PEF</b>	<b>€ 66.976,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE-Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</b>	<b>€ 873.042,08</b> <b>ARR. € 873.042</b>	

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato atto che:

- ai fini della determinazione della somma finale denominata "Montante" viene inserita la voce "Scontistica", che tiene conto delle quantità di raccolta differenziata raccolta e conferita nel Comune e degli importi unitari approvati dall'Amministrazione Comunale con istruttoria del competente Ufficio Ambiente unitamente al gestore del servizio raccolta rifiuti, come riportate nell'allegato B al Regolamento TARI;
- ai sensi dell'art.1 comma 662 e 663 della Legge n. 147/2013 i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano e detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 29.4.2014, modif. con C.C. n.58 del 27/11/2014 e C.C. n. 23 del 30/4/2015, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- ai sensi dell'art. 1, comma 646 della citata Legge n. 147/2013, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Preso atto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, allegato a) - determinate sulla base del Piano Finanziario, dell'IVA, dei CARC, del costo dell'insoluto, della scontistica/riduzioni concesse all'utenza, al netto dei contributi da Miur - considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura

integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

Preso atto che la predetta proposta d'articolazione tariffaria è stata elaborata da HERA SpA, in relazione alle analisi e studi condotti, adottando la medesima metodologia di calcolo seguito per la determinazione delle tariffe TARI anni precedenti, conformemente al metodo normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR 158/99;

Ritenuto opportuno determinare le tariffe TARI 2018 tenendo conto della ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche come comunicate dal gestore, in termini percentuali sul gettito complessivo, pari al 55,27 % per le utenze domestiche e pari al 44,73 % per le utenze non domestiche, della ripartizione fra costi fissi e variabili del Piano Economico Finanziario 2017 applicato dal gestore nella misura del 19,03 % di costi fissi e del 80,97 % di costi variabili, e vista l'elaborazione di Hera S.p.A. -attuale Gestore del Servizio Rifiuti- effettuata sulla scorta dell'ultima banca dati disponibile TARI;

Precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati, analogamente all'anno 2017, rispetto a quelli applicati nella previgente TIA;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 1 - comma 666 - della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura pari al 5% dell'importo della TARI, così come deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna con atto n. 52 del 15/3/2017;

il tributo provinciale, quantificato nell'importo stimato di € 39.491,00 sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Città Metropolitana;

Considerato inoltre che con deliberazioni C.C. n. 19 del 29.4.2014, in ottemperanza all'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) di istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC) veniva adottato il regolamento di disciplina TARI a valere dall'1.01.2014, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n.58 del 27/11/2014, C.C. n. 23 del 30.4.2015 e con C.C. n. 10 del 15.3.2017;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che, nel corso dell'anno 2018 il Comune avvierà una revisione del sistema di raccolta dei rifiuti e che intende valorizzare l'utilizzo dei centri di raccolta incrementando dal 1.8.2018 le agevolazioni riconosciute agli utenti che, facendosi parte attiva, operano la differenziazione dei rifiuti in particolare conferendo presso i centri di raccolta;

Ritenuto opportuno approvare la modifica al vigente regolamento TARI, sostituendo l'allegato al Regolamento Comunale TARI riconoscendo gli importi degli sconti sul totale della TARI dovuta, parametrati sulle quantità di rifiuti differenziati dagli utenti a decorrere dal 1.8.2018, come indicati nella tabella allegata, parte integrate al regolamento stesso.

Visto il Decreto Ministero Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. 38 del 15.2.2018) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2018;

Ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 24/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della

fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.01.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.01.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

Visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne disporre in termini utili per la elaborazione della prima rata tari 2018;

Visto il parere del Revisore Contabile dell'Ente, con riferimento alla sostituzione della Tab. B), allegato al presente provvedimento;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione: Favorevoli 7 – Astenuti 3 (Folli, Tedaldi, Gasparri)

### D E L I B E R A

1) di definire il Piano Finanziario di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2018, per il Comune di Mordano, tali da coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati:

voci di calcolo	importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	755.927	da pef
quota terremoto (fuori campo IVA)	1.972	da pef
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	8.474	da pef
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	45.390	Attività amm.va ordinaria Hera + attività recupero Municipia + amm.ne gestione diretta
Quota servizi comunali a gestione diretta	0	nessuno
Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo)	- 5.697	da pef
<b>TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)</b>	<b>€ 806.066</b>	Totale costi sostenuti
importo insoluti	<b>€ 62.243,08</b>	Applicazione FCDE all'85%
Scontistica	54.388	Dato Hera
recupero tares/tari nel 2018 derivante omessa / infedele dichiarazione (previsione a bilancio 2018)	- 66.000	Previsione bilancio
Contributo MIUR	- 1.655	MIUR nov. 2017
Rimborsi conguagli esercizi pregressi	18.000	Previsione bilancio
<b>TOTALE poste rettificative al PEF</b>	<b>€ 66.976,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE–Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</b>	<b>€ 873.042,08</b> <b>ARR. € 873.042</b>	

2) di approvare l'articolazione tariffaria TARI 2018 – allegato sub 1), alla presente quale parte integrante e sostanziale, derivante dall'importo di cui al punto 1) del presente dispositivo (montante a base articolazione tariffaria a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018) - distinta per:

- a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero dei componenti il nucleo familiare),
- b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d'attività esercitata) distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,
- c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

3) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera S.p.A.;

4) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna – Atto n. 52 del 15/3/2017;

5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;

6) di modificare, come in premessa motivato, il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 29.4.2014 e ss.mm.ii. nel testo di cui all'allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sostituendo i contenuti del Regolamento Tari – Allegato B) nel quale sono ridefinite misure di agevolazioni (cfr. allegato sub 2);

7) di confermare il testo del citato regolamento di cui al punto 11) in ogni sua altra parte, dando atto che l'entrata in vigore del regolamento così come modificato ed integrato con il presente provvedimento, entrerà in vigore dal 1.1.2018;

8) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011;

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, avanzata per le motivazioni di cui in premessa, con separata successiva votazione riportante le medesime risultanze, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avoni Federico

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL VICE SEGRETARIO

Chiara Simoni

*(atto sottoscritto digitalmente)*